


DALL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA AI NUOVI SCENARI OFFERTI DALLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Bologna, 26 novembre 2019

Emiliano Marvulli
Settore Contrasto Illeciti
Sezione Analisi e Strategie per il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali

Sent. Cass. 11 maggio 2018, n. 20862





Sent. Cass. 11 maggio 2018, n. 20862



OPERAZIONE A CARATTERE FRAUDOLENTO A DANNO DELL'ERARIO

TRUST REALIZZATO PER ELUDERE LE RAGIONI DELL'ERARIO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNO «SCHERMO FORMALE, UN DIAFRAMMA» IN CUI SEGREGARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SETTLOR

IL TRUST ISTITUITO IN MANIERA FRAUDOLENTA **REALIZZA COMUNQUE L'EFFETTO SEGREGATIVO** DEL PATRIMONIO

DEL SETTLOR, SIA L'ATTO SI RITENGA **SIMULATO** CHE **NULLO** CIVILISTICAMENTE




L'EFFETTO SEGREGATIVO VIENE MENO



SI RIVELA UNA SITUAZIONE DI MERA
APPARENZA ED EMERGE CHE,
NONOSTANTE LA PRESENZA FORMALE
DEL TRUST, IL SETTLOR CONTINUA «AD
AMMINISTRARE I BENI, CONSERVANDONE
LA PIENA DISPONIBILITÀ»






CIRC. 43/E/2009-61/E/2010



INESISTENZA DEL TRUST DAL PUNTO DI VISTA DELL'IMPOSIZIONE DEI REDDITI



DISCIPLINA ANTIELUSIVA ART. 37. CO. 3 D.P.R. 600/1973





RISP. 381/2019



LIMITAZIONI ALL'EFFETTIVA AUTONOMIA DEL TRUSTEE PERCHÉ IL SUO POTERE GESTORIO È SUBORDINATO ALLA VOLONTÀ DI UN TERZO




IL TRUST NON REALIZZA L'EFFETTO
SEGREGATIVO PERCHE' ENTITA' FISCALMENTE
INESISTENTE


CIRC. 38/E/2013



INESISTENZA DEL TRUST DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 167/1990







RIS. 134/E/2002 CIRC. 9/E/2002







LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE COME STRUMENTO PER INTERCETTARE FENOMENI **DI FITTIZIA** INTERPOSIZIONE

CIRC. AA.EE. N. 19/2019



ANALIZZARE E VALORIZZARE LE INFORMAZIONI
PERVENUTE MEDIANTE IL COMMON REPORTING
STANDARD, RELATIVE A CONTI E/O POSIZIONI
FINANZIARIE DETENUTI IN ALTRI PAESI
ATTRAVERSO ENTITÀ INTERPOSTE



LE INFORMAZIONI ACQUISITE TRAMITE CRS CONSENTONO DI INDIVIDUARE NON SOLO GLI INTESTATARI, MA ANCHE I TITOLARI EFFETTIVI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO.



SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

INCENTIVARE LA TAX
COMPLIANCE VOLONTARIA DA
PARTE DEI CONTRIBUENTI

COMBATTERE EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE E FENOMENI DI PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA

IL CASO DEI TRUST NELL'AMBITO DEL CRS


Istituzioni finanziarie di una Giurisdizione partecipante e quindi essere destinatari degli obblighi di *due diligence* e *reporting* previsti dalla disciplina CRS

Entità non finanziarie passive e quindi dover fornire *disclosure* delle proprie *controlling person* all'Istituzione finanziaria residente nella Giurisdizione partecipante presso cui sono detenuti i conti finanziari

Entità non finanziarie attive e quindi non essere tenuti a fornire alcuna disclosure delle proprie controlling person all'Istituzione finanziaria residente nella Giurisdizione partecipante presso cui sono detenuti i conti finanziari

L. 95/2015 DECRETO MIN.FIN. 28 DICEMBRE 2015





QUANDO IL TRUST È REPORTING FINANCIAL INSTITUTION?

CASO 1

CASO 2

IL TRUST DETIENE **INVESTIMENTI IMMOBILIARI** E IL REDDITO LORDO
DERIVA DA ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO DEGLI IMMOBILI
STESSI

IL TRUST DETIENE INVESTIMENTI
IMMOBILIARI PER IL TRAMITE DI UNA
TRUSTEE COMPANY E PERCEPISCE
DIVIDENDI





IL TRUST NON È UNA FI
PERCHE' GLI IMMOBILI NON
COSTITUISCONO ATTIVITÀ
FINANZIARIE

IL TRUST È UNA FI
PERCHE' LA PARECIPAZIONIE
SOCIETARIA COSTITUISCE
LIN'ATTIVITÀ FINAZIARIA

Il trust come Reporting Financial Institution

ENTITA' CHE DETIENE COME PARTE SOSTANZIALE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO TERZI



Al pari di una banca, il trust è soggetto agli obblighi di identificazione, adeguata verifica e comunicazione, a condizione che esso sia residente in una Giurisdizione partecipante al Common Reporting Standard



SE IL TRUSTEE È UNA PERSONA FISICA E LA GESTIONE DEGLI ASSET FINANZIARI NON È AFFIDATA A UN PROVIDER ESTERNO IL TRUST NON POTRA' MAI ASSUMERE LA QUALIFICA DI FI

OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE



SE

SETTLOR-BENEFICIARI-TRUSTEE-PROTECTOR

SONO ENTITA' DIVERSE DALLE PERSONE FISICHE



APPROCCIO LOOK THROUGH

IDENTIFICARE LE PERSONE FISICHE CHE IN ULTIMA ISTANZA CONTROLLANO LE ENTITÀ

LO STANDARD HA LO SCOPO DI MONITORARE E SEGNALARE EVENTUALI STRUTTURE O ENTITA' INTERPOSTE

LE INFORMAZIONI A CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' ACCEDERE SU TRUST RESIDENTI QUALIFICATI COME *RFI*

DATI ANAGRAFICI DELLE CONTROLLING PERSON (APPROCCIO LOOK THROUGH)

NUMERO IDENTIFICATIVO DEI CONTI FINANZIARI

DENOMINAZIONE E CF DEL TRUST CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

SALDO O VALORE DEI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

VALORE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DI OGNI CONTROLLING PERSON

REGIME SANZIONATORIO SULLE RFI

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omessa/
incompleta/inesatta
comunicazione delle
informazioni rilevanti

Da euro 2.000 a euro 21.000

Non corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica fiscale




IN AGGIUNTA AL REGIME
SANZIONATORIO PREVISTO DALLA
DISCIPLINA AML IN CASO DI
VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI
KYC

TRUST ENTITÀ NON FINANZIARIA PASSIVA



QUANDO NON È IDENTIFICABILE COME REPORTING FINANCIAL INSTITUTION E NON SIA UNA ENTITÀ NON FINANZIARIA ATTIVA



IL TRUST NON È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE E REPORTING, CHE SARANNO ASSOLTI DALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA PRESSO CUI È DETENUTO CIASCUN CONTO FINANZIARIO DEL TRUST

LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE RICEVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU TRUST ENFP NON RESIDENTI

DATI RELATIVI AL TRUST DENOMINAZIONE E CF DELLA FI CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE DATI ANAGRAFICI DELLE CONTROLLING **PERSON** SALDO O VALORE DEL CONTO FINANZIARIO VALORE DI TUTTI I PAGAMENTI E ACCREDITI EFFETTUATI SUL CONTO FINANZIARIO

TRUST NON RESIDENTI




LE REGOLE DI DUE DILIGENCE FISCALE

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RICEVE DALLE AMMINISTRAZIONI FISCALI ESTERE PARTECIPANTI A DAC2 E CRS TUTTE LE INFORMAZIONI (DI NATURA SOGGETTIVA E OGGETTIVA) DI TRUST (ENFP)

OVUNQUE RESIDENTI

QUANDO SONO PRESENTI CONTROLLING PERSON EFFETTIVAMENTE O PRESUMIBILMENTE RESIDENTI IN ITALIA

LE REGOLE DI DUE DILIGENCE FISCALE



TRUST NON RESIDENTI ART. 13 DL n. 124/2019



NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020

Integrazione dell'art. 44, co. 1 lett. g-sexies) TUIR

Sono da considerarsi REDDITI DI CAPITALE i redditi CORRISPOSTI a residenti italiani da trust e istituti analoghi STABILITI in Paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis, anche qualora i percipienti non possano essere considerati beneficiari di reddito individuati ex art. 73, co. 2.

TRUST NON RESIDENTI DL n. 124/2019




NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020

Aggiunta del co. 4-quater all'art. 45 TUIR PRESUNZIONE ASSOLUTA DI TASSAZIONE

Qualora, in relazione alle attribuzioni a favore di beneficiari residenti in Italia da parte di trust ESTERI (sia *black* che *white list*) e di istituti analoghi, non sia possibile distinguere reddito e patrimonio, l'intero importo costituisce reddito tassabile.

LE NUOVE REGOLE DEL DL n. 124/2019





DIRETTIVA (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 recepita dal D.LGS. 60/2018

I NUOVI POTERI DI ACCESSO E DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

D.LGS. 60/2018



L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ ACCEDERE AI DATI E AI **DOCUMENTI ACQUISITI DAI SOGGETTI OBBLIGATI IN** ADEMPIMENTO ALLE PROCEDURE **ANTIRICICLAGGIO** PER INDIVIDUARE I BENEFICIARI EFFETTIVI DI STRUTTURE **INTERMEDIE** CHE HANNO LA TITOLARITÀ FORMALE DI CONTI.

FINALITÀ

CONSENTIRE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE E CONSERVATE IN CONFORMITÀ DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO VERIFICARE CHE I SOGGETTI
INTERESSATI STIANO
«SCAMBIANDO» BENE E STIANO
CORRETTAMENTE ADEMPIENDO
ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA AI FINI FISCALI





AUMENTARE L'EFFICACIA
DELLA COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA

GARANTIRE SUFFICIENTI POTERI
DI CONTROLLO E
MONITORAGGIO PER
DISINCENTIVARE MECCANISMI DI
PIANIFICAZIONE FISCALE
AGGRESSIVA

POTERI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ACCESSO A DATI E
INFORMAZIONI PRESENTI
IN ANAGRAFE TRIBUTARIA
E CONTROLLI SULLA BASE
DEI POTERI DI CUI AL TIT.
IV DEL DPR 600/1973


ACCESSO AI DATI E
ALLE INFORMAZIONI
DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE SULLA
TITOLARITA'
EFFETTIVA DI
SOCIETA' E TRUST

CFR. ART. 21, CO. 2-4 D.LGS. 231/2007



ACCESSO AI DOCUMENTI DATI E INFORMAZIONI ACQUISITI IN ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (KYC)

Schema per l'acquisizione delle informazioni AML





L'AGENZIA DELLE ENTRATE POTRA' AVERE ACCESSO AI DATI E NOTIZIE ACQUISITE DALL'ISTITUZIONE FINANZIARIA:

PER L'IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST-ACCOUNT HOLDER, COMPRESE LE MISURE CHE CONSENTONO DI RICOSTRUIRE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITÀ, L'ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO DELLA STRUTTURA


SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO FINANZIARIO, SALVA LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LE I**NFORMAZIONI RELATIVE ALLA** SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL TRUST, ACQUISITE O POSSEDUTE IN RAGIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PER L'EVENTUALE VERIFICA DELLA PROVENIENZA DEI FONDI E DELLE RISORSE NELLA DISPONIBILITÀ DEL CLIENTE

RICHIESTE SUL TITOLARE EFFETTIVO

OGGETTO DELLE RICHIESTE

Art. 2 co. 1 lett. b)
DL 167/1990



LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITÀ DEI
TITOLARI EFFETTIVI RILEVATI SECONDO
QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO, CON RIFERIMENTO
A SPECIFICHE OPERAZIONI CON
L'ESTERO O RAPPORTI AD ESSE COLLEGATE

DESTINATARI DELLE RICHIESTE SUL T.E. NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

RICHIESTE SULL'IDENTITA'
DEI TITOLARI EFFETTIVI

Art. 2 co. 1 lett. b)
DL 167/1990

TUTTI GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI E
PROFESSIONALI
(ES. AVVOCATI, NOTAI,
COMMERCIALISTI,
REVISORI)

IL «SISTEMA» DEL TITOLARE EFFETTIVO DEL TRUST



COSA CAMBIA DOPO LA DAC 5 ?





TRUST RESIDENTI RFI

TRUST NON RESIDENTI ENFP

POTERE DI ACCEDERE E
RICHIEDERE I DATI E LE
INFORMAZIONI SU TRUST
NON RESIDENTI, ACQUISITI
E CONSERVATI IN
CONFORMITÀ DELLE
PROCEDURE AML/KYC

- > CONTROLLO DELLA DUE DILIGENCE AI FINI FISCALI
- > APPROCIO LOOK THROUGH
 SULLE ENTITA' PER
 IDENTIFICARE LE PERSONE
 FISICHE CONTROLLANTI
- > IDENTIFICAZIONE DEI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE